

ANDREA PUGIOTTO*

**Dopo la sent. n. 10/2024 della Corte costituzionale:
dal riconoscimento all'esercizio del diritto all'intimità in carcere****

1. L'impossibile che diventa possibile

Quando un accademico è chiamato ad aprire una giornata di studi come questa, su un tema che coinvolge tutta la comunità carceraria (e oltre), serpeggia sempre un rischio. Lo descrive molto bene una pagina di un bel romanzo, scritto dal mio amico e collega d'Ateneo (lui, oltre che scrittore, è un genetista di fama internazionale), Guido Barbujani, *Tutto il resto è provvisorio* (Bompiani, 2018). Il protagonista del libro è detenuto in un istituto di pena. E racconta, oltre alla propria vicenda, la vita dietro le sbarre:

«Organizzano un sacco di convegni, qua da noi. Come potrà immaginarsi, hanno tutti un po' a che vedere con la nostra condizione di galeotti. E tutti, senza eccezione, hanno successo [...]. Un mese sì e l'altro pure viene a trovarci un professore, non di diritto penale, di un'altra cosa, un giurista comunque. È laconico, magro, abbastanza simpatico, freddo: quel tipo di freddi, però, che si scaldano d'improvviso quando toccano un argomento, magari un dettaglio tecnico, che però a loro sta molto a cuore, non so se ha presente [...]. Il professore è un piacere ascoltarlo: ci dice quello che vogliamo sentire in bell'italiano, serio, compito, carezzando il tavolo nelle pause alla fine delle frasi come per togliere le grinze da una tovaglia invisibile; ci guarda con un'espressione di malinconia, come se sapesse lui per primo che non servirà a niente; si alza, cerca qualcosa in tasca, esce fra gli applausi, a testa bassa; dopo di che, tutti in cella a meditare come sia possibile che, nonostante la logica e la forza dei suoi argomenti, continuino a esistere le galere, e noi a starci dentro. È un modo come un altro, leggermente meglio degli altri, di far passare un po' di tempo».

* *Ordinario di Diritto costituzionale, Università di Ferrara*

** Il testo riproduce la versione orale della relazione svolta alla Giornata nazionale di studio "Io non so parlar d'amore", Padova, Casa circondariale Due Palazzi, 17 maggio 2024.

È vero, ma non è *sempre* vero. Lo sa bene la comunità carceraria di questa casa circondariale. Qui, al Due Palazzi di Padova, è stata concepita la battaglia di scopo per il diritto all'intimità inframuraria, con il convegno *Carcere: salviamo gli affetti* (era il 10 maggio 2002) e il successivo *Per qualche metro e un po' d'amore in più* (era il 1° dicembre 2014). Una battaglia di scopo mai interrotta, come testimonia la vostra rivista *Ristretti Orizzonti*, il cui numero 0 del 1988 e il numero 2 pubblicato nel febbraio 2024 sono – non a caso – dedicati a questo tema. Al seminario di dieci anni fa c'ero anch'io, e conclusi la mia relazione dichiarandomi pronto ad essere arruolato in questa lotta per una rivendicazione che ho sempre considerato costituzionalmente fondata.

Allora, una battaglia di scopo per il riconoscimento del diritto all'intimità inframuraria sembrava esulare non solo dal probabile e dal possibile, ma finanche dall'improbabile per sfiorare le vette dell'impossibile. Un'impresa disperata, o quasi: come buttarsi giù da un grattacielo con un ombrello aperto in mano. E invece.

Oggi siamo qui a ragionare attorno a una sentenza costituzionale, la n. 10/2024, che quel diritto ha riconosciuto e affermato. I giudici hanno deciso secondo Costituzione (e non con la mano sul cuore). Tuttavia, la loro sentenza esprime quell'autentica empatia che si sprigiona da chi è capace di immaginare la vita degli altri e di immedesimarvisi. Verso i diritti scomodi, l'atteggiamento dominante è sempre quello paternalistico o proibizionistico: dimostrando che, anche per i detenuti, amore e Costituzione non sono incompatibili, i giudici della Consulta lo hanno saputo rovesciare con sapienza giuridica, mostrandosi esseri umani che si ricordano di essere umani.

Non è però (solo) loro il merito di quanto accaduto. La sentenza della Corte costituzionale è il punto d'arrivo di un impegno collettivo di lunga durata che ha coinvolto tanti: volontari, scrittori, giornalisti, giuristi, garanti, magistrati di sorveglianza. L'appello di cui sono stato estensore e primo firmatario (pubblicato su *l'Unità* del 23 novembre 2023), con la sua lunga e qualificata lista di adesioni, ne è testimonianza.

Prima ancora, ciò che ai miei occhi appare più importante è il vedere come tutto sia stato messo in moto dal ricorso di un recluso nella casa circondariale di Terni, valorizzato sapientemente da un giurista di vaglia qual è il giudice Fabio Gianfilippi. La cella di un condannato,

talvolta addirittura a vita, è l'ultimo posto dove immaginare di dare corso all'inimmaginabile. Invece, proprio questo è accaduto.

Quel detenuto ha così incarnato l'esortazione paolina «*spes contra spem*» (*Lettera ai Romani*, 4,18), che chiama a farsi speranza contro ogni speranza, agendo affinché le cose cambino invece di sperare che cambino indipendentemente dal proprio agire. Caino che sostituisce alla violenza l'arma nonviolenta del ricorso al diritto (*lex*) a tutela dei diritti di tutti (*iura*) è il segno più tangibile che il recupero del reo alla vita sociale – tracciato nell'art. 27, 3° comma, Cost. – è davvero un orizzonte possibile.

2. Ciò di cui intendo parlare

Ciò detto, la sent. n. 10/2024 «non chiude la vicenda, ma apre un nuovo scenario» (Carmelo Cantone). Riconosciuto il diritto all'intimità inframuraria, bisogna ora assicurarne l'esercizio, evitando che il giudicato costituzionale si riveli una promessa non mantenuta, cioè uno sberleffo crudele.

Come, infatti, ci ha ricordato Mauro Palma, nel suo saluto di congedo dall'Ufficio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, «i diritti affermati, senza sistemi di garanzia, divengono mere enunciazioni. Il rischio è una progressivamente accentuata asimmetria tra le affermazioni, l'enunciazione e la concretezza vissuta».

Di questo mi interessa ragionare, oggi. Cercherò dunque di proporre e argomentare quella che a me pare la migliore strategia da seguire per dare attuazione alla decisione costituzionale, in tempi ragionevoli e attraverso strumenti giuridici immediatamente attivabili.

Questa strategia poggia su tre pilastri che devo illustrare preliminarmente.

3. La diretta applicabilità della sent. n. 10/2024

Il primo pilastro è la diretta applicabilità della decisione della Corte costituzionale. È davvero lunga la *playlist* delle ragioni giuridiche a sostegno del mio assunto.

Innanzitutto, la sua natura certamente “additiva”. È una tecnica decisoria con la quale i giudici costituzionali dichiarano illegittima l’assenza di una disciplina idonea ad assicurare l’effettività del diritto costituzionalmente riconosciuto, colmando l’omissione normativa. Il potere legislativo provvederà. Nel frattempo, quel diritto andrà assicurato dagli altri due poteri, amministrativo e giurisdizionale.

Si badi: la Consulta aveva a disposizione altre soluzioni interlocutorie. Poteva dichiarare l’inammissibilità della *quaestio*, in nome di una non surrogabile discrezionalità del legislatore (com’era accaduto nella precedente sent. n. 301/2012 e come, in udienza, ha chiesto l’Avvocatura dello Stato a nome del Governo). Oppure, poteva adoperare la tecnica dell’incostituzionalità “differita”, rinviandone la dichiarazione ad una successiva udienza, regalando così al Parlamento il tempo necessario per disciplinare la materia (tecnica, questa, già adoperata in materia penitenziaria, con riferimento all’ergastolo ostativo). Ha scelto diversamente, optando per una pronuncia non interlocutoria, ma di immediata applicazione.

Lo dimostra anche un’altra scelta processuale. Accertata la violazione di uno dei molteplici parametri costituzionali indicati nell’ordinanza di rinvio, la Consulta avrebbe potuto ritenere “assorbiti” tutti gli altri: basta travolgerne uno, infatti, per giustificare una dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata. La Corte, invece, non si ferma al primo di essi, ma «si fa premura di argomentare punto per punto» la lesione di altri parametri (Antonio Ruggeri), intendendo così segnalare la gravità delle violazioni costituzionali derivanti dalla negazione del diritto all’intimità inframuraria.

Il che le consente anche di tracciare «precise e vincolanti indicazioni» (Marcello Bortolato), operative per i soggetti chiamati a dare attuazione (immediata e futura) al suo giudicato: riguardano la frequenza degli incontri, la loro dimensione di coppia, i locali ad essi adibiti, il diritto di precedenza, la necessaria funzione autorizzatoria, i motivi (e la relativa valutazione) che ne giustificano il diniego, le eccezioni alla titolarità del diritto. Un vero e proprio «*vademecum*» (Ilaria Giugni) che conferma la diretta applicabilità della sentenza: larga parte di queste indicazioni provvedimenti, infatti, sono incapsulate nel dispositivo della decisione, e non relegate nella sola motivazione.

Quanto ai soggetti che - «nelle more dell'intervento del legislatore» - sono chiamati ad agire per l'immediata attuazione della sentenza, la Consulta li appella per nome e cognome. Innanzitutto, «l'amministrazione della giustizia, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche, non esclusi i direttori dei singoli istituti» penitenziari. Dovranno operare in solido con la magistratura di sorveglianza, di cui la Corte costituzionale – evocando la sua sent. n. 26/1999 – ricorda l'esercizio della «tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'amministrazione penitenziaria lesivi dei diritti dei detenuti» (incluso quello all'intimità inframuraria).

Verso il legislatore, invece, i giudici costituzionali si rivolgono «con formule non perentorie» (Silvia Talini): lo sollecitano ad approvare una legge, «*ove intenda*» intervenire in materia; gli riconoscono ovviamente «*la possibilità*» di disciplinarla anche in modo diverso. Formule che, sottolineandone la facoltatività, confermano che l'attuazione della sentenza non è condizionata all'azione del (solo) legislatore.

Riassumendo: la natura di sentenza additiva; le scelte processuali compiute; le linee guida provvedimentali; la diretta ed esplicita chiamata in causa dell'amministrazione penitenziaria e della magistratura di sorveglianza. Sono elementi più che sufficienti per affermare che la sent. n. 10/2024 «ha carattere immediatamente precettivo» e che «il sistema penitenziario si deve misurare ora e subito» (Carmelo Cantone) con la mappa tracciata dai giudici costituzionali.

4. L'attuazione diffusa del giudicato costituzionale

Il secondo pilastro su cui poggia la strategia che illustrerò è la doverosità di un'attuazione *diffusa* del giudicato costituzionale, nel nome di una sorta di sussidiarietà orizzontale all'insegna della quale, se un potere è in grado di svolgere adeguatamente un compito, gli altri poteri devono sostenerne l'azione. Di questa attuazione diffusa, la sent. n. 10/2024 reca tracce evidenti.

Ad esempio, quando parla di implementare il diritto all'intimità inframuraria «con la *gradualità* eventualmente necessaria»:

affermazione leggibile non solo in chiave diacronica, ma anche *spaziale*. Con riferimento, cioè, ai vari gradi e ai diversi livelli di intervento possibili per rendere effettivo il diritto ora emerso dalla Costituzione.

Ancora, l'auspicio di una «azione combinata del legislatore, della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, *ciascuno per le rispettive competenze*» non esclude – anzi, richiede – un'attuazione del diritto riconosciuto, «per quanto possibile, con immediatezza» (Antonio Ruggeri).

Tale attuazione diffusa sul territorio si configura, giuridicamente, come un obbligo. Con la sua decisione, infatti, la Consulta non ha creato un nuovo diritto, semmai ha rimosso l'ostacolo normativo che ne impediva l'esercizio. Ed è regola costituzionalmente imposta che l'obbligatorietà delle decisioni della Corte «si esplica a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione, come stabilito dall'art. 136 della Costituzione, nel senso che da quella data *nessun giudice* può fare applicazione delle norme dichiarate illegittime, *nessun'altra autorità* può darvi esecuzione o assumerle comunque a base di propri atti, e *nessun privato* potrebbe avvalersene, perché gli atti e i comportamenti che pretendessero trovare in quelle la propria regola sarebbero privi di fondamento legale» (sent. n. 49/1970).

Dunque, il giudicato costituzionale basta a sé stesso, quanto a base legale per l'esercizio dell'azione amministrativa e giurisdizionale. Tanto più che la rimozione dell'obbligo di controllo visivo in occasione del colloquio intimo con il *partner* fa sistema con l'art. 18, 3° comma, ord. penit, il quale già prevede che i locali destinati a tali visite «favoriscono, *ove possibile*, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto».

5. La dimensione (anche sessuale) del diritto riconosciuto

Il terzo e ultimo pilastro della strategia che proporrò riguarda l'esatta dimensione del diritto riconosciuto, che va garantito *in tutta la sua estensione*. Su questo punto vorrei evitare infondati equivoci puritani.

È certamente vero che è la stessa Corte costituzionale a precisare come «non [possa] ridursi il tema dell'affettività del detenuto a quello

della sessualità». Il diritto all'affettività va oltre, coinvolgendo diverse modalità di relazione interpersonali: in ciò la sent. n. 10/2024 è in linea con la consolidata giurisprudenza costituzionale in tema di relazioni familiari, assicurate nell'ordinamento penitenziario.

Attenzione, però, a non inciampare in un errore semantico. Come ha scritto Adriano Sofri (che è stato uno di voi, recluso per vent'anni tra galera e detenzione domiciliare), «siccome la nostra società, che ha finito di trattare il sesso nei giorni feriali come un bicchiere di acqua sporca, continua a vergognarsene nelle feste comandate, allora preferisce parlare, piuttosto che di rapporti *sessuali*, di rapporti *affettivi*: madri che possono abbracciare i figli, famiglie che possono incontrarsi fuori dagli occhi dei guardiani. [...]. Ma poi c'è il sesso: la nuda possibilità che un uomo o una donna in gabbia incontri per fare l'amore una persona che lo desideri e consenta. Sarebbe giusto? È perfino offensivo rispondere: certo che sì».

Come ha scritto Daria Bignardi nel suo ultimo romanzo (*Ogni prigionia è un'isola*, Mondadori, 2024), «Adriano ha quasi sempre ragione», e questa è una di quelle numerose volte. È bene, dunque, precisare: come il più comprende il meno, così il diritto all'affettività inframuraria «non necessariamente implica una declinazione sessuale, ma neppure la esclude» (sent. n. 10/2024).

Ne è conferma la circostanza – denunciata nella decisione in esame – che l'anestesia sessuale conseguente allo stato detentivo è responsabile di una «desertificazione affettiva» che colpisce, in primo luogo, il *partner* del recluso, vittima dimenticata che finisce così per subire un'ideale castrazione per un reato che non ha mai commesso, e per una condanna che non ha mai meritato.

L'intimità inframuraria, dunque, include certamente l'esercizio della sessualità, che la Corte costituzionale riconosce come «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana» (così la sent. n. 561/1987, richiamata espressamente nella sent. n. 10/2024). Fino a ieri, il sesso in galera – per i più – era da considerarsi un vizio osceno, una pretesa inaudita, un'imbarazzante esigenza, un desiderio da reprimere, addirittura un reato da punire (art. 527 c.p., ora depenalizzato). Oggi rientra nel novero dei diritti della persona detenuta.

È al corollario conseguente che volevo arrivare: poiché «l'esercizio dei diritti inviolabili è sottratto alla logica del castigo, ma

anche a quella della premialità» (Riccardo De Vito)», l'esercizio dell'intimità inframuraria non potrà essere «trasformato in “premio”, soggetto a discrezionalità, e in mero strumento di controllo e di gestione del trattamento penitenziario» (Luigi Manconi-Sergio Segio). E il motivo è semplice da capire: la negazione della sfera sessuale è una primitiva punizione corporale estranea al volto costituzionale della pena.

Né l'inappropriata logica premiale che la sent. n. 10/2024 «ha fatto uscire dalla porta», potrà «rientrare dalla finestra» (Sarah Grieco) attraverso il ricorso - eccedente e strumentale - a quelle ragioni di sicurezza, ordine e disciplina che pure la decisione in esame giustifica come ostantive alle visite intime in carcere. Spetterà alla magistratura di sorveglianza vigilare per evitare una simile, indebita torsione.

6. *Il post sententiam*

Riassumendo: il giudicato costituzionale della sent. n. 10/2024 è di immediata applicazione, attraverso un'azione diffusa negli istituti di pena in cui, nella misura del possibile, va garantito l'esercizio di un diritto all'intimità (anche) sessuale. A fronte di tale complessivo obbligo costituzionale, qual è stata la reazione delle istituzioni di governo?

Dall'audizione del Capo del DAP in Commissione giustizia di Montecitorio (21 febbraio 2024) e dalla risposta del Guardasigilli al *question time* della Camera (27 marzo 2024) sappiamo della volontà politica - espressa da entrambi - di adesione al *decisum* della Corte e dell'impegno a darvi piena attuazione prima possibile. Anche se ambedue hanno poi agitato inevitabili ostacoli, indicati nella tradizione, nella necessità di un'adeguata preparazione del corpo di polizia penitenziaria e, soprattutto, nella carenza di spazi adeguati.

Non si può che registrare con favore l'intenzione pubblicamente dichiarata, peraltro conseguente ad un'obbligazione costituzionale. Va però segnalato come, ad oggi, la reattività del Governo sia stata minima, risolvendosi unicamente nell'istituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare (composto da rappresentanti del Ministero di Giustizia, dell'Ufficio del Garante Nazionale, della Magistratura di sorveglianza, del CNF, dell'Ordine degli Psicologi e di esperti in architettura penitenziaria; escluso, dunque, è il volontariato in carcere).

Il gruppo ha già avviato una ricognizione sull'esistenza di spazi adeguati – «anche in termini di dignità e di riservatezza dei detenuti» - per le visite intime inframurarie (cfr. Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Segreteria affari generali, 10/05/2024.0202219.U).

Quanto al resto, nulla. Nessuna iniziativa legislativa in Parlamento (dove i due soli disegni di legge presentati provengono da deputati dell'opposizione). Nessun decreto ministeriale. Nessuna circolare del Capo del DAP.

Traduco? «Agiremo con urgenza, ma senza fretta», perché non è possibile chiedere di fare adesso ciò che non è possibile fare subito. Serve tempo.

In questa postura – a parer mio - c'è qualcosa che non torna. L'inerzia legislativa dell'Esecutivo e della sua maggioranza parlamentare è ingiustificata e ingiustificabile, a dodici anni dal primo monito della Corte costituzionale (sent. n. 301/2012). Né ha senso rivendicare la discrezionalità legislativa davanti alla Consulta - come ha fatto il Governo, il 5 dicembre scorso, in udienza - e poi non esercitarla, a fronte di un obbligo costituzionale. Tanto più che, in materia, «il cimitero delle proposte di legge è pieno di ottime intenzioni non coltivate» (Riccardo De Vito): c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Nel frattempo, ciò che accadeva continua ad accadere, come se il giudicato costituzionale non esistesse. Andrà allora ricordato che «le decisioni di accoglimento hanno per destinatario il legislatore stesso, al quale è quindi precluso non solo il disporre che la norma dichiarata incostituzionale conservi la propria efficacia, bensì il perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti a quelli già ritenuti lesivi della Costituzione» (sent. n. 223/1983). Ignorare un'incostituzionalità accertata equivale a perpetrarla.

Verso i tentativi di un'attuazione diffusa del giudicato costituzionale, il Governo esercita addirittura un'opera di paralizzante interdizione: «Non esiste alcuna autorizzazione specifica riguardante le c.d. stanze dell'amore», ha dichiarato il Sottosegretario delegato all'amministrazione penitenziaria e al trattamento dei detenuti, aggiungendo che «ogni eventuale iniziativa verrà intrapresa dal DAP, che coordinerà, dopo una ricognizione delle strutture, tutti i provveditori e, a caduta, i singoli penitenziari».

Così però si tradisce la sussidiarietà orizzontale cui è ispirata la sent. n. 10/2024 e che antepone un approccio *bottom up* (dal basso verso l'alto) a una più lenta e incerta soluzione *top down* (dall'alto verso il basso). Se la preoccupazione ministeriale è evitare un'attuazione «a macchia di leopardo» (Antonio Ruggeri) del diritto all'intimità inframuraria, la soluzione va cercata nell'approvazione di una legge o nell'emanazione di un regolamento governativo o di una circolare del Capo del DAP. Ma su questi fronti, come già detto, nulla è stato concepito.

Questi sono i fatti, e con i fatti è inutile litigare. Occorre, semmai, aiutare i tre poteri (legislativo, esecutivo, giurisdizionale), chiamati in causa dalla decisione costituzionale, a fare ciò che sono tenuti a fare. Ma come?

7. Una ragionevole e praticabile strategia

Propongo una strategia complessiva che chiami all'azione, in solido, più soggetti.

I detenuti, innanzitutto. Ciascuno di voi presenti un'istanza al direttore del proprio istituto di pena, per chiedere l'ammissione al colloquio intimo con il coniuge o il *partner* dell'unione civile o la persona convivente, sulla base del diritto fondamentale riconosciuto dalla sent. n. 10/2024 della Corte costituzionale.

Laddove esistano le condizioni logistiche, il direttore dovrà accogliere l'istanza. Non ci scommetterei, ma è un esito possibile. Si creeranno così le condizioni per sperimentare l'esercizio del diritto all'interno di alcune carceri. Agiranno come esperienze-pilota.

In caso di rigetto della sua istanza, il detenuto potrà attivare il meccanismo del reclamo giurisdizionale (*ex art. 35-bis, ord. penit.*) presso il proprio magistrato di sorveglianza, cui spetta provvedere - anche nella forma del giudizio di ottemperanza - all'inosservanza dell'amministrazione di disposizioni normative dalle quali derivi al ricorrente «un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti» (art. 69, 6° comma, lett. *b*), ord. penit.).

In ultima analisi, la reiezione del reclamo giurisdizionale, anche in sede di gravame in Cassazione, configurerà il previo esaurimento

delle vie di ricorso interno, presupposto necessario per incardinare una futura causa contro l'Italia a Strasburgo, davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Quanto ai giudici di sorveglianza, hanno ulteriori frecce nella loro faretra. Possono, anche in solido tra loro, inoltrare al Guardasigilli un atto di prospettazione (*ex art. 69, 1° comma, ord. penit.*), attraverso il quale segnalare «le esigenze dei vari servizi [penitenziari], con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo», che oggi include le visite intime intramurarie.

Una facoltà, l'atto di prospettazione, che andrebbe preceduta da un'interlocuzione collaborativa con la direzione del carcere, per verificare preliminarmente se esistano o meno le condizioni idonee ad assicurare il diritto all'intimità inframuraria.

C'è poi un invitato di pietra, fin qui inspiegabilmente muto: l'Ufficio Nazionale del Garante. In base alla legge (art. 7, lett. *f*) del decreto legislativo n. 146 del 2013), ha la facoltà di formulare specifiche raccomandazioni (anche) ai soggetti apicali dell'amministrazione penitenziaria, Ministro incluso, «se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento penitenziario», oggi inclusivo del diritto all'affettività inframuraria introdotto dal giudicato costituzionale. La eserciti allora, magari sollecitato dai tanti garanti territoriali alla luce delle informazioni da loro acquisite attraverso apposite lettere inviate alle direzioni delle carceri di propria competenza (come hanno fatto, ad esempio, il Garante dei diritti deli detenuti della Regione Lazio e di Roma Capitale).

Prima di diventarne membro, uno dei componenti dell'attuale Ufficio Nazionale del Garante ha commentato in dottrina la sent. n. 10/2024, apprezzandola per la sua «geometrica consequenzialità logico-giuridica», tanto da assimilarla alla «rigorosa, inoppugnabile dimostrazione di un teorema matematico» (Mario Serio). Ad oggi, però, questo resta un riconoscimento esclusivamente labiale: *omissione compiuta*, verrebbe da commentare con sarcasmo. La verità è che, in questa partita, a seconda dell'azione messa in campo e della pressione che saprà imprimervi, il nuovo Ufficio del Garante Nazionale si gioca un'alta percentuale della propria credibilità istituzionale.

Infine, sul versante legislativo, si possono e si devono coltivare le due proposte di legge già depositate alla Camera dall'on. Magi (AC n. 1566) e dall'on. Zaratti (AC n. 1720). Eppure, penso sarebbe politicamente di grande impatto la raccolta delle 50.000 firme necessarie a un disegno di legge d'iniziativa popolare (*ex art. 71, 2° comma, Cost.*) privilegiando, quale bacino cui attingere, i soggetti che la stessa Corte costituzionale indica come vittime del dispositivo proibizionista operante nell'ordinamento penitenziario: i detenuti, le persone cui sono affettivamente legate, i loro familiari.

Sarebbe la dimostrazione che la comunità carceraria in senso lato rivendica non una spropositata pretesa, ma il rispetto della legalità costituzionale e il suo ripristino attraverso gli strumenti dello Stato di diritto.

Questa, dunque, la strategia capace di trasformare le meccaniche costituzionali in dinamiche istituzionali. È un piano inclinato che non va in discesa, semmai in salita. Ne sono consapevole, ma il futuro semplice esiste solo in grammatica. Diamoci da fare.